



Comune di
Monterotondo



Codice Etico

degli Amministratori del Comune di Monterotondo

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29 novembre 2017

INDICE

- **Premessa**
- **Art. 1 - Disposizioni di carattere generale**
- **Art. 2 - Principi e valori etici**
 - a) Legalità
 - b) Responsabilità
 - c) Imparzialità
 - d) Trasparenza
- **Art. 3 - Relazioni interne ed esterne**
 - 1) Confronto democratico
 - 2) Rapporti con i cittadini
 - 3) Rapporti con l'Amministrazione
 - 4) Rendicontazione della propria attività
 - 5) Rapporti con i mezzi di comunicazione
 - 6) Nomine in enti, consorzi, società pubbliche o partecipate
 - 7) Rapporto con l'autorità giudiziaria
- **Art. 4 – Divieti**
 - a) Pressioni indebite
 - b) Conflitti di interesse
 - c) Doni e utilità
 - d) Cumulo di incarichi
 - e) Criteri d'incompatibilità ed obblighi comportamentali specifici per Assessori
 - f) Criteri d'incompatibilità per le nomine dei rappresentati comunali nelle società partecipate e nelle aziende speciali del Comune
 - g) Sostegno all'attività politica
- **Art. 5 - Sanzioni**
- **Art. 6 - Modifiche e reiterazione del Codice**

CODICE ETICO DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DI MONTEROTONDO

Premessa

Coerentemente con quanto previsto nel Programma di Governo del Sindaco, l'Amministrazione comunale di Monterotondo, dopo aver aderito alla Carta di Pisa con deliberazione del Consiglio comunale n. 80 del 26/11/2015, ha deciso di predisporre un Codice etico per valorizzare trasparenza, imparzialità, giustizia e legalità. L'Amministratore scegliendo di attenersi ai comportamenti che il Codice etico indica, si impegna, con un atto ufficiale, a rafforzare la promozione e la difesa di questi principi durante il suo mandato.

Ci sono in Italia precise norme e leggi che regolano la condotta degli amministratori pubblici, tra cui il Testo Unico degli Enti Locali e in particolare l'art. 58 che regolamenta le cause ostative alla candidature a incarichi pubblici, sul cui mancato rispetto interviene la Magistratura, per questi motivi il Codice etico interviene sulla sfera prettamente morale. Esso, infatti, indica quali comportamenti il sottoscrittore si impegna ad adottare, portandolo, allo stesso tempo, a riaffermare il proprio impegno al rispetto e al far rispettare i principi democratici di legalità e giustizia.

Con l'adesione al Codice etico, che è libera, l'Amministratore ribadisce dunque la sua osservanza alle norme della nostra Costituzione e alle leggi della Repubblica e di adempiere alla funzione che gli è stata affidata, con onore e disciplina (art. 54 Costituzione Italiana).

Inoltre si impegna a rispettare le norme più specifiche del Codice e quindi a evitare situazioni di conflitto di interesse, a mantenere un comportamento consono alla carica che riveste e, infine, a osservare l'articolo che regola la possibilità di accettare vantaggi personali e omaggi, pratica che potrebbe dare l'impressione di interferire o influenzare il suo pubblico operato.

Le disposizioni del presente Codice etico costituiscono quindi specificazioni degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, trasparenza, correttezza e imparzialità che qualificano l'esercizio delle funzioni di pubblica responsabilità da parte degli amministratori.

Il Codice etico, infine, non è inteso come uno strumento rigido ma uno strumento duttile, che potrà essere integrato da nuove norme che il Consiglio comunale riterrà utile inserire.

Art. 1 - Disposizioni di carattere generale

I principi e i contenuti del presente Codice etico (di seguito "Codice") costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, lealtà, onestà, correttezza, imparzialità, trasparenza, giustizia e legalità che qualificano l'espletamento del mandato degli eletti.

Ai fini del presente codice, il termine "amministratore" designa:

- il Sindaco;
- gli Assessori;
- i Consiglieri comunali;
- qualsiasi persona che eserciti un mandato conferitole mediante nomina da parte del Sindaco;

L'eletto conforma la sua condotta al dovere istituzionale di servire la Comunità con diligenza e trasparenza, nel rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e si impegna a svolgere il suo mandato evitando situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica Amministrazione.

Oltre a quanto previsto dall'art. 78 del DPR 18.08.2000 n. 267, gli eletti in particolare si impegnano:

- a svolgere la propria funzione nell'interesse della collettività;
- a favorire la legalità e contrastare ogni forma di illegalità;
- a svolgere le proprie funzioni in ottemperanza ai principi stabiliti in questo codice etico.

Art. 2 - Principi e valori etici.

a) Legalità.

L'eletto considera valore inviolabile e centrale per la propria attività il rispetto delle norme e di tutte le istituzioni, in particolare di quelle che costituiscono la Repubblica Italiana. In nessun caso ritiene ammissibili, anche nel perseguimento degli interessi dell'Amministrazione comunale, comportamenti contrari alla più stretta osservanza delle norme di ogni ordine e tipo lesivi dell'interesse pubblico.

b) Responsabilità.

Al di là dei precetti giuridici già normati, per responsabilità si intende, in una ottica più valoriale, la percezione soggettiva dei possibili danni causati ad altri dalle proprie azioni ed omissioni, anche in considerazione dell'impatto degli stessi sulla collettività, sull'ambiente ed il territorio.

c) Imparzialità.

L'azione degli amministratori deve assicurare la parità di trattamento nel confrontare gli interessi dei singoli, in particolare opera con imparzialità, evita trattamenti di favore, respinge pressioni indebite ed assume le proprie decisioni nella massima trasparenza, evitando di creare o di fruire di situazioni di privilegio.

d) Trasparenza.

Fermo restando l'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui sussista un interesse diretto e personale in merito all'oggetto della decisione, l'amministratore si impegna:

- ad utilizzare il diritto di accesso agli atti e alle informazioni conosciute per ragioni d'ufficio con le cautele necessarie ad evitare che sia arrecato indebitamente un vantaggio personale o arrecato un danno a terzi;

- a rendere pubblici sul sito dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, i dati relativi a:

1. l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
2. il curriculum;
3. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
4. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi spettanti;
5. le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 5 luglio 1982 n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano, dando in ogni caso evidenza del mancato consenso.

Art. 3 - Relazioni interne ed esterne

1) Confronto democratico.

L'Amministratore deve tenere un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra cittadini e amministrazione, dimostrando la più ampia disponibilità nei rapporti con i cittadini nel favorire l'accesso alle informazioni e favorendo l'esercizio e la salvaguardia dei loro diritti.

Nell'esercizio del proprio mandato l'amministratore deve operare con imparzialità, assumere le decisioni nella massima trasparenza e respingere qualsiasi pressione indebita rendendola pubblica ed eventualmente, ove ne ricorrano le condizioni, sporgendo denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'amministratore non può determinare, né concorrere a realizzare con la sua attività amministrativa situazioni di privilegio personale o di indebito vantaggio e non può usufruirne nel caso gli si presentino.

L'amministratore deve osservare e praticare un comportamento consono al proprio ruolo sia nell'ambito istituzionale, sia nell'espletamento del proprio mandato.

Più precisamente:

- assumere atteggiamenti rispettosi delle idee e delle opinioni di tutti gli amministratori e i rappresentanti politici, pur nella normale conflittualità dialettica;
- favorire la più ampia libertà di espressione;
- evitare toni e linguaggio che sottintendano messaggi di aggressività e di prevaricazione.

2) Rapporti con i cittadini.

L'amministratore è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della comunità locale nel suo complesso. Esso abbina ogni decisione, di fare o non fare, a una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione,

L'amministratore deve rispondere diligentemente a qualsiasi ragionevole richiesta dei cittadini relativa allo svolgimento delle sue funzioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Deve altresì incoraggiare e sviluppare ogni iniziativa che favorisca la trasparenza delle sue competenze, del loro esercizio e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

3) Rapporti con l'Amministrazione.

L'amministratore deve opporsi a ogni forma e modalità di reclutamento del personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e su scopi diversi dalle esigenze del servizio. Nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni l'amministratore deve valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione, incoraggiando e sviluppando ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del personale. L'amministratore deve ridurre allo stretto necessario il ricorso a consulenti esterni e a collaboratori di supporto agli organi di direzione politica motivandone l'impiego.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'amministratore deve assumere una decisione obiettiva e diligente, giustificata con motivazioni pubbliche.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'amministratore deve rispettare la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile.

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da parte di pubblici dipendenti l'esecuzione o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto o che assicuri un indebito vantaggio diretto o indiretto a organizzazioni, persone o a gruppi di persone.

L'amministratore deve usare e custodire le risorse e i beni assegnati dall'Amministrazione con oculatezza, contrastare gli sprechi e divulgare le buone pratiche in tutti i settori della Pubblica Amministrazione.

4) Rendicontazione della propria attività.

L'Amministrazione deve dare conto del rispetto degli obblighi del Codice e descrivere la corrispondenza tra obiettivi assunti alla base della sua azione e risultati ottenuti, attraverso la presentazione e la pubblicazione sul sito istituzionale, con cadenza almeno annuale, di un documento relativo alle attività svolte.

5) Rapporti con i mezzi di comunicazione.

L'Amministratore deve rispondere in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni da parte dei mezzi di comunicazione per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni riservate, confidenziali o relative alla vita privata;

L'Amministratore deve incoraggiare l'adozione di ogni misura che vada a favorire la diffusione presso i mezzi di comunicazione di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

6) Nomine in enti, consorzi, società pubbliche o partecipate.

L'Amministratore deve condizionare qualsiasi nomina, effettuata singolarmente o collegialmente, presso enti, consorzi, comunità e società pubbliche o a partecipazione pubblica, alla preliminare adesione dei soggetti da nominare al presente Codice.

L'Amministratore deve altresì vigilare sulla successiva adesione a tali disposizioni da parte dei soggetti nominati e, in caso di mancato rispetto, porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento, conformemente a quanto previsto dall'art.5 del presente Codice.

7) Rapporto con l'autorità giudiziaria.

In presenza di indagini relative all'attività dell'Ente, l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con l'autorità giudiziaria, fornendo, anche se non richiesta espressamente, tutta la documentazione e le informazioni utili all'attività degli inquirenti e assicurando analoga collaborazione da parte degli uffici.

L'amministratore deve altresì assicurare l'adozione sollecita di tutti i provvedimenti disciplinari previsti nei confronti dei dipendenti che siano incorsi in violazioni dei doveri d'ufficio o in illeciti di natura penale, amministrativa o contabile.

Anche in presenza di indagini relative alla sua attività politica o amministrativa l'amministratore deve assicurare la massima collaborazione con gli inquirenti, astenendosi da qualsiasi azione od omissione volta a ostacolarne l'attività e facendosi carico di chiarire pubblicamente la sua posizione nei confronti delle ipotesi accusatorie.

In caso sia rinviato a giudizio o sottoposto a misure di prevenzione personale e patrimoniale per reati di corruzione, concussione, mafia, estorsione, riciclaggio, traffico illecito di rifiuti e ogni altra fattispecie ricompresa nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice di autoregolamentazione approvato dalla Commissione parlamentare antimafia nella seduta del 18 febbraio 2010, l'amministratore si impegna a dimettersi ovvero a rimettere il mandato.

In caso di rinvio a giudizio per i reati sopraelencati di dipendenti o di altri amministratori dell'ente, l'amministratore deve promuovere la costituzione parte civile della propria amministrazione nel relativo processo.

Qualora nel territorio amministrato siano presenti beni confiscati alle organizzazioni criminali, l'amministratore deve – nei limiti delle proprie competenze – favorirne la conoscenza, promuoverne l'utilizzo a fini sociali, contribuire a renderne note le modalità di utilizzo.

8) Partecipazione ad associazioni e organizzazioni.

L'Amministratore deve rendere pubblica la propria appartenenza ad associazioni e organizzazioni, anche quelle di carattere riservato.

Non deve esercitare pressioni né indurre dipendenti pubblici o soggetti privati che hanno rapporti con l'Amministrazione ad aderire ad associazioni od organizzazioni promettendo vantaggi o prospettando svantaggi.

Art. 4 - Divieti

a) Pressioni indebite.

L'amministratore deve astenersi dal chiedere o dall'esigere da concessionari o da gestori di pubblici servizi, ovvero da soggetti che hanno in corso rapporti di natura contrattuale con l'amministrazione (appaltatori, fornitori, etc.) l'esecuzione di o l'astensione da qualsiasi atto da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto o che assicuri ad altri soggetti od organizzazioni un indebito vantaggio personale diretto o indiretto.

b) Conflitti di interesse.

Gli amministratori devono tassativamente evitare qualsiasi situazione anche potenziale di conflitto di interessi e cioè qualsiasi situazione per la quale propri interessi particolari siano collegati positivamente o negativamente ad attività di ogni tipo svolte in nome e per conto dell'Amministrazione comunale o che vedano l'Amministrazione come parte in causa o a cui siano collegati effetti di qualsiasi natura.

Gli Amministratori devono dichiarare preventivamente la sussistenza di circostanze che possano potenzialmente condizionarli.

Sono tali a titolo esemplificativo:

- la sussistenza di interessi personali dell'Amministratore che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui egli partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- la sussistenza di rapporti d'affari o di lavoro con le organizzazioni interessate all'oggetto della decisione, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano le situazioni che danno luogo all'incompatibilità o all'obbligo di astenersi;
- la sussistenza di rapporti di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità. In tali casi, i sottoscrittori si impegnano ad astenersi dal procedimento di formazione della decisione;
- l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi che possono ricevere vantaggio dalla decisione anche nei casi in cui detta appartenenza non generi specifiche incompatibilità previste dalla legge o all'obbligo di astenersi.

In caso si realizzino situazioni di conflitto di interessi, l'amministratore deve rendere pubblica tale condizione e, nei casi previsti dalla legge, astenersi dal partecipare a qualsiasi atto del procedimento di formazione della decisione.

c) Doni e utilità.

L'Amministratore non accetta, neanche in occasione di festività per sé, congiunti, familiari e affini o per altri, regali o altre utilità aventi valore economico e rivolti ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione dell'attività pubblica, tali da influenzare la sua indipendenza o indurre ad assicurare qualsiasi vantaggio, da parte di soggetti (persone, società o enti) in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Amministrazione comunale, ad eccezione di regali d'uso di modico valore e comunque non superiore a € 100.

L'eletto che riceve, indipendentemente dalla sua volontà, doni o altre utilità di non modico valore, ne dà tempestivamente comunicazione scritta al Sindaco e provvede alla loro immediata restituzione o alla donazione ad una ONLUS o parrocchia cittadina (esibendo la relativa ricevuta).

d) Cumulo di incarichi.

L'Amministratore si impegna a rispettare la normativa volta a limitare il cumulo dei mandati politici. Si astiene dall'esercitare altri incarichi politici qualora ciò gli impedisca di esercitare le proprie funzioni nel pieno rispetto della legge e di quanto previsto dal presente Codice. L'Amministratore si astiene dall'assumere o esercitare cariche, professioni, mandati o incarichi che

implichino un controllo sulle sue funzioni amministrative o sui quali, in base alle sue funzioni di amministratore, egli avrebbe il compito di esercitare una funzione di controllo.

e) Criteri d'incompatibilità ed obblighi comportamentali specifici per Assessori comunali.

Non può essere affidata ad un Assessore una specifica delega in una materia per la quale si verifichi che il coniuge, convivente, parente o affine entro il 2° grado sia amministratore o dirigente di una società che ha rapporti contrattuali (fornitura di beni o appalto di servizi) oppure rapporti amministrativi (autorizzazioni, concessioni, permessi, ecc.) con gli uffici comunali di diretta dipendenza da tale delega.

Ciascun Assessore dichiara per iscritto, all'atto della nomina, l'assenza di tutte le condizioni d'incompatibilità individuate dal presente codice etico.

f) Criteri d'incompatibilità per le nomine dei rappresentanti comunali nelle società partecipate e nelle aziende speciali del Comune.

Non può essere nominato presso una società partecipata o una Azienda speciale un consigliere comunale, colui o colei che risulta coniuge, convivente, parente o affine entro il 2° grado del Sindaco, di un consigliere o di un assessore comunale.

Ciascun rappresentante dichiara, per iscritto, all'atto della nomina, l'assenza di tutte le condizioni d'incompatibilità, comprese quelle individuate dal presente codice etico.

g) Sostegno all'attività politica.

L'Amministratore non può accettare alcuna forma di sostegno e di finanziamento irregolare o non dichiarato, sia diretto che indiretto (ossia tramite associazioni, fondazioni, centri di studio e altri enti nei quali svolga un ruolo direttivo) della sua attività politico-amministrativa. Deve altresì rendere pubbliche con cadenza annuale tutte le fonti di finanziamento politico regolare.

L'Amministratore deve astenersi dal richiedere o dal ricevere finanziamenti e altre forme di sostegno alla propria attività politica da parte di concessionari o gestori di pubblici servizi, ovvero da privati che hanno rapporti di natura contrattuale con l'Amministrazione o che hanno domandato od ottenuto provvedimenti da essa nei cinque anni precedenti, nell'ambito di procedimenti nei quali l'amministratore abbia svolto una funzione decisionale o istruttoria.

Art. 5 - Sanzioni

In caso di violazione del presente codice etico, il Sindaco contesta formalmente ai soggetti interessati il mancato rispetto delle disposizioni in esso contenute, assegnando un termine per produrre idonee giustificazioni.

Successivamente il Sindaco assume i conseguenti provvedimenti ed iniziative necessarie, dal richiamo formale alla censura pubblica.

Nel caso il mancato rispetto riguardasse i soggetti esercitanti un mandato conferito con nomina da parte del Sindaco, si potrà procedere alla revoca della nomina o del rapporto fiduciario, al fine di assicurarne l'ottemperanza ovvero sanzionarne l'inadempimento.

In caso di ritardo o inerzia nell'assumere le misure previste dal Codice e in caso di inadempimento, i gruppi politici in Consiglio comunale e i portatori di interessi sollecitano gli amministratori al rispetto delle corrispondenti disposizioni.

Art. 6 – Modifiche e reiterazione del Codice

La procedura di modifica o integrazione delle disposizioni del presente Codice, avviata su istanza degli amministratori, deve essere aperta al dibattito e alla partecipazione.

Le disposizioni del presente Codice si adeguano ad eventuali modifiche legislative e regolamentari sopravvenute. L'Amministratore deve favorire – nei limiti delle proprie competenze – l'integrazione e il coordinamento del presente Codice con il Piano triennale della trasparenza e l'integrità e con le disposizioni normative miranti ad assicurare trasparenza, efficienza, responsabilità e integrità nell'esercizio delle funzioni pubbliche.

L'Amministratore deve altresì sostenere l'adozione ovvero la reiterazione dell'adozione del presente Codice in sede di approvazione del programma di mandato ovvero degli altri atti di indirizzo politico dell'Ente.

Qualora siano avviate procedure di modifica statutaria, l'Amministratore deve promuovere la previsione di un codice etico da parte dello Statuto dell'Ente.